

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Saggi



COMMERCIIUM, CONUBIUM, MIGRATIO. IMMIGRAZIONE E DIRITTI NELL'ANTICA ROMA

Felice Mercogliano

Abstract

[*Commercium, conubium, migratio*. Immigration and law in ancient Rome] After providing brief notes on social mobility, frequent already in archaic Rome, the paper addresses some problems regarding immigration in the *Urbe* from its start to the end of the Republic. Special attention is reserved to the criteria of registration in the tribes and to the legal regulation of the *conubium* and the *migratio Romam*, prohibited in the last century BCE, unlike the always allowed *commercium*. Some opinions on the problem of citizenship and connected legal measures are reviewed. Finally, the paper outlines the universal extension of Roman citizenship with the *constitutio Antoniniana* which starts the late antiquity epilogue on the matter of the legal gap between Roman and foreign citizens.

Key words:

Commercium, Conubium, Migratio, Roman Law

Vol. 2 (2015)





Commercium, conubium, migratio. Immigrazione e diritti nell'antica Roma

Felice Mercogliano*

SOMMARIO: 1. La mobilità sociale alle origini di Roma. – 2. Dal *foedus Cassianum* all'istituzione del pretore peregrino. – 3. La svolta 'postannibalica' e la disputa sullo *ius migrandi*. – 4. Ultimo secolo della repubblica e questione della cittadinanza. – 5. Le innovazioni imperiali. Verso il tardoantico.

1. La mobilità sociale alle origini di Roma

Il territorio romano, sin dai primordi, è caratterizzato da una mobilità sociale vista non come un'anomalia, mediante un'accoglienza generalizzata di stranieri con una propria condizione giuridica, riconosciuta dalla comunità cittadina¹. Originario si presenta, difatti, il fenomeno dell'immigrazione², ricorrente e ben accolta pure in gruppi; i capi anzi entrano in senato per cooptazione. Re di Roma addirittura poteva essere anche uno

* Felice Mercogliano è professore associato di Storia del diritto romano e di Fondamenti del diritto europeo presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino.

Il testo è la traccia della relazione tenuta al Convegno che si è tenuto a Urbino il 23 ottobre 2015, dal titolo *Iura gentium. International relations and law between antiquity and modernity*. Le note sono ridotte all'essenziale; per ampliamenti di tematiche ed un apparato di bibliografia e fonti più vasto si rinvia ad altri due contributi dell'a. in materia: *Gli stranieri nell'antica Roma*, in *Index*, 42, 2014, pp. 194-218 e *Note in tema di diritti degli stranieri immigrati nell'antica Roma*, destinato agli *Scritti per Alessandro Corbino*, in corso di stampa.

¹ Sul territorio e la cittadinanza, nonché sui diritti degli stranieri, nell'esperienza giuridica romana, cfr., per tutti, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, La Sapienza, Roma, 2000, pp. 25-184; più recentemente, sintesi di alcuni aspetti e problemi in F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in *Derecho, persona y ciudadanía* (coord. B. Perinián Gómez), Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010, pp. 17-56 (versione ampliata rispetto ad EAD., *Il cittadino romano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo V*, Salerno ed., Roma, 2008, pp. 521-561).

² Come ha ben messo in luce Corbino, in P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, *Roma e il diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale*, Jovene, Napoli, 2010, p. 9.

straniero³ ed appare attendibile in un simile contesto persino l'istituzione dell'asilo ad opera di Romolo⁴.

Al re Numa Pompilio, il re-sacerdote che secondo il modulo storiografico liviano svolge il ruolo di fondatore delle istituzioni religiose, rispetto a Romolo⁵ fautore di una pace operosa con l'approvazione divina in antitesi alla guerra caratteristica romulea⁶, viene attribuita da Livio⁷, a sua volta, l'introduzione dei *sacra peregrina*, come apertura alla coesistenza di culti romani e stranieri nel contesto di una religione dalla matrice tipologicamente non esclusivista.

L'immissione a Roma di vicini Latini conquistati con assalti, rimane prova del processo di assorbimento alle origini di Roma, praticato in età monarchica ed in cui ha particolare importanza fondativa l'incorporazione-madre di Alba Longa⁸. Ciò avvenne nel caso di Anco Marcio che inglobò in maniera stabile, insediandola sull'ancora sgombro Aventino, la popolazione di Politorio, seguendo l'esempio dei precedenti re, i quali avevano accresciuto la cittadinanza accogliendo gli *hostes* quali *novi cives*⁹.

³ Così A. CORBINO, *Governo e sovranità nella res publica*, in *Festschrift für R. Knüttel zum 70. Geburtstag*, Müller, Heidelberg, 2009, p. 231 nt. 15, sulla scorta di P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano I*, Giappichelli, Torino, 1965, p. 132 con nt. 12.

⁴ Secondo la tradizione riferita da Liv. 1.8.5: *Deinde, ne vana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum, qui nunc saeptus descendentibus inter duos lucos est, asylum aperit*. Per l'attendibilità della tradizione su Romolo e l'asilo, v. L. FANIZZA, *Asilo, diritto d'asilo, Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index*, 40, 2012, pp. 605-616; riesame recente della tradizione su Romolo, con ampia e dettagliata bibl., in C. CASCIONE, *Romolo «sacer»?*, in *Index*, 39, 2011, pp. 204-215 (= «*Civis, civitas, libertas*»). *Index per Franco Salerno*, Jovene, Napoli, 2011, pp. 26-37).

⁵ Di recente su Romolo e Numa, circa leggende e interpretazioni, cfr. L. FEZZI, *Modelli politici di Roma antica*, Carocci, Roma, 2015, pp. 15-26; un cenno significativo agli elenchi delle divinità del re Numa in M. BETTINI, *Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 72. Sottolinea l'imitatio Numae da parte di Augusto, Adriano ed Antonino Pio, quale legislatore soprattutto religioso nel contesto dei riferimenti ai legislatori nell'ideologia del principato, R. LAURENDI, *Leges regiae e ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma, 2013, pp. 189-198.

⁶ Sul punto si v. G. ARICO ANSELMO, *Numa Pompilio e la propaganda augustea*, in *AUPA*, 57, 2014, pp. 32-39 e 52-62.

⁷ Liv. 1.20.5-6. *Pontificem deinde Numam Marcium, Marci filium, ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur*. Sul passo v. spec. F. SINI, *Dai peregrina sacra alle pravae et externae religiones dei Baccanali: alcune riflessioni su 'alieni' e sistema giuridico-religioso romano*, in *SDHI*, 60, 1994, pp. 57-65.

⁸ In tal senso, con preciso riferimento al brano in Liv. 1.33.1, si v. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio*, cit., pp. 34-35; più ampiamente, ivi, pp. 25-46, su di ciò (e sulla vicenda di Alba Longa, nelle fonti cfr. spec. Liv. 1.28.7, 1.29.1, 1.30.1-3; Dion. Hal. 3.29.5-7; Strab. 5.3.4).

⁹ Si v. Liv. 1.33.1. *Ancus, demandata cura sacrorum flaminibus sacerdotibusque aliis, exercitu novo conscripto projectus, Politorium, urbem Latinorum, vi cepit, secutusque morem regum priorum qui rem romanam auxerant hostibus in civitatem accipiendis, multitudinem omnem Romam traduxit; et, cum circa Palatium, sedem veterum Romanorum, Sabini Capitolium atque arcem, Caelium montem Albani implexent, Aventinum novae multitudini datum. Additi eodem baud ita multo post, Tellenis Ficanaque captis, novi cives*. Cfr. anche Dion. Hal. 3.35-44, sulla conquista di Politorio, ma pure di Tellene e Ficana, nel corso del regno di Anco Marcio: sul punto si v., per tutti, nell'ambito di un giudizio di sostanziale verosimiglianza complessiva dei dati della tradizione sul re Anco Marcio che per fondare Ostia avrebbe appunto conquistato e collocato a Roma gli abitanti delle tre città suddette, che si trovavano lungo il tratto di terra tra quest'ultima ed Ostia, L. FASCIONE, *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella 'Storia di Roma arcaica' di Dionigi d'Alicarnasso*, Jovene, Napoli, 1988, p. 164 e nt. 74, e F. COARELLI, *I santuari, il fiume, gli empori*, in *Storia di Roma I*, Einaudi, Torino, 1988, p. 136 e nt. 35.

L'identità romana allora, può dedursi, non viene individuata da criteri determinati in base alla nazionalità, dato che il paradigma della nazionalità stessa appare anacronistico in riferimento alla cittadinanza romana, priva com'era di rilevanti fattori e valori identitari di appartenenza ad una «nazione»¹⁰, né viene fondata su un territorio sottoposto alla sovranità di uno Stato¹¹. Concezione quest'ultima legata peraltro a quell'ideologia nazionalistica del processo di unificazione politica dell'Italia¹² propugnata da Theodor Mommsen, per evidente connessione con le vicende coeve al grande studioso tedesco concernenti Italia e Germania¹³.

La cittadinanza non sembra associata propriamente all'appartenenza ad un perimetro territoriale 'nazionale' nell'antichità, ma ad una comunità di cittadini retta dallo stesso diritto (*iuris societas civium*, la definisce Cicerone¹⁴). Altri saranno i segni di differenziazione ed i canali di riferimento che si perpetueranno nella dialettica politica tra aristocrazie gentilizie durante l'età repubblicana: specialmente l'identità di carattere 'familiare' nella competizione politica romana, collegata a discendenze e genealogie spesso soltanto leggendarie¹⁵, sul fondamento della diffusa e radicata consapevolezza delle origini multietniche della comunità cittadina, tripartite da sempre fra Latini, Sabini ed Etruschi¹⁶.

Nella fase della monarchia etrusca, in particolar modo, Roma si consacra come una 'città aperta' ad una vera 'mobilità sociale orizzontale', secondo la felice visuale storiografica di Carmine Ampolo¹⁷, il quale per tutti ha posto in risalto quanto sia stato determinante per la crescita cittadina la ripartizione di tutta la popolazione residente in grado di combattere, nativi della città o venuti da fuori, in ordinamenti strutturati, per

¹⁰ Su tale linea interpretativa v., tra i tanti, A. PALMA, *Note in tema di cittadinanza romana e sovranità*, in *Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista*. Atti della Giornata di Studi in onore del Prof. L. Lantella (Torino, 22 marzo 2013), Esi, Napoli, 2014, pp. 4-6 e 8-12.

¹¹ Si v. ultimamente S. RANDAZZO, *La penna e la spada. Fustel de Coulanges vs. Mommsen, una pagina dimenticata*, in *LR*, 4, 2015, pp. 321-341, sulla controversia metodologica in merito all'idea patriottica di Stato che divide Fustel da Mommsen, al tempo della guerra franco-prussiana e della susseguente annessione alla Germania nel 1871 dell'Alsazia-Lorena, «rivendicata dalla Prussia espansionistica di Bismarck con l'argomentazione che la popolazione era di razza, cultura e lingua tedesca e dunque la nazionalità tedesca della regione e dei suoi abitanti, che veniva individuata sulla scorta di tali paramentri, era conseguentemente indiscutibile», come ha cura di precisare Randazzo (*ibid.* p. 328), il quale ben mette in risalto, inoltre: «ma se la disputa sembra essere incentrata sulla valutazione dell'espansionismo nazionalistico e della sua giustificazione razziale, i temi in gioco sono più profondi e radicali: l'alterità e la sua rilevanza, lo straniero e la sua ricezione, la cittadinanza e la sua esclusione» (*ibid.* p. 336).

¹² Sul formarsi dell'ideologia moderna circa l'unificazione dell'Italia sotto Roma, promossa tramite la *Römische Geschichte* (1854-56) da Theodor Mommsen, sulla scia dello storicismo hegeliano, in sintesi di recente si v. H. MOURITSEN, *The civitas sine suffragio: Ancient Concepts and Modern Ideology*, in *Historia* 56/2, 2007, pp. 141-144, con lett.

¹³ Cfr. di recente, sul canone della sovranità, C. LANZA, *Contrarietà 'dogmatica' alla diarchia mommseniana* (2007), in ID., *Concezioni giuridiche in forma storica*, Satura, Napoli, 2012, pp. 19-26; circa il processo, quasi reputato ineluttabile, di unificazione nazionale, a sua volta N. RAMPAZZO, *Theodor Mommsen e il concetto di Italia*, in *La tradizione classica e l'Unità d'Italia I*, Satura, Napoli, 2014, pp. 197-217.

¹⁴ Cic. *de rep.* 1.49.

¹⁵ In tal senso v. G.D. FARNEY, *Ethnic Identity and Aristocratic Competition in Republican Rome*, Cambridge University Press, New York, 2007, spec. pp. 11-64 con bibliografia.

¹⁶ Si v. Flor. 2.6.1: *quippe cum populus Romanus Etruscos, Latinos Sabinosque sibi miscuerit et unum ex omnibus sanguinem ducat, corpus fecit ex membris et ex omnibus unus est.*

¹⁷ Su mobilità sociale e gruppi etnici 'altri' rispetto ai Romani, nonché la prima ripartizione in tribù, v. C. AMPOLO, *La nascita della città*, in *Storia di Roma I*, cit., pp. 169-177.

tribú, poi per centurie¹⁸, nonché «da consapevolezza che i Romani stessi ebbero di sé come comunità aperta, prodiga del diritto di cittadinanza»¹⁹. Dunque, nella Roma arcaica, sin dalla fase di una città alle sue origini, in procinto di svilupparsi, la mobilità (e, quindi, l'immigrazione) risulta un fenomeno di rilievo, non assorbito nella struttura gentilizia della clientela²⁰.

2. Dal *foedus Cassianum* all'istituzione del pretore peregrino

Agli albori della repubblica viene fatta risalire la venuta a Roma dei Sabini capeggiati da Attio Clauso (poi, alla romana Appio Claudio, destinato a divenire di lì a poco un influente senatore), con i suoi clienti assegnatari della cittadinanza romana e di agri al di là dell'Aniene, nonché riuniti in una tribú specifica²¹. Ciò induce ad una riflessione circa il punto dell'iscrizione nelle tribú.

Ora, il criterio delle tribú d'appartenenza sembrerebbe rivelarsi, sotto l'aspetto giuridico, determinante per l'inserimento nella cittadinanza (mentre l'inserimento dei *cives* nei *comitia centuriata* mediante il *census*, aveva altri scopi²²), in quanto rispondente alla logica dell'identificazione amministrativa nell'ambito di *comitia*, tramite una procedura, e non una sorta di riconoscimento di superiorità sociale o politica²³ oppure di una qualche qualificazione personale. In altri termini, la tribú, che si trasmette di generazione in generazione, costituisce l'elemento territoriale di base, per cui s'effettua l'identificazione di ogni cittadino, e al contempo resta l'elemento distintivo fondamentale del suo *status*²⁴.

Quindi, è probabile che l'iscrizione nelle tribú (circoscrizioni non tanto di natura territoriale, bensì di carattere amministrativo e politico) abbia costituito il criterio d'appartenenza alla cittadinanza romana davvero efficace e risolutivo per gestire l'età dell'espansione imperiale, mediante l'attribuzione di un'identità giuridica ai nuovi cittadini connessa ad unità di suddivisione della popolazione efficienti, spodestate le arcaiche curie inadatte per il connaturato criterio genetico ad includere ingenti afflussi di nuovi cittadini da iscrivere nei comizi²⁵.

¹⁸ Cfr. C. AMPOLO, *La città riformata e l'organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, in *Storia di Roma I*, cit., pp. 218-231.

¹⁹ AMPOLO, *La nascita della città*, cit., p. 173.

²⁰ Sul punto v., tra i tanti, A. BERNARDI, *La Roma dei re fra storia e leggenda*, in *Storia di Roma I*, cit., pp. 186-191.

²¹ Secondo il racconto di Liv. 2.16.4-5: *Seditio inter belli pacisque auctores orta in Sabinis aliquantum inde virum transtulit ad Romanos. Namque Attius Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen, cum pacis ipse auctor a turbatoribus belli premeretur nec par factioni esset, ab Inregillo, magna clientium comitatus manu, Romam transfugit. His civitas data agerque trans Anienem; vetus Claudia tribus – additis postea novis tribulibus –, qui ex eo venirent, appellati. Appius inter patres lectus, haud ita multo post in principum dignationem pervenit.*

²² Su ciò, per tutti, v. ampiamente C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Editori Riuniti, Roma, 1999³, pp. 64-403. Più di recente, riesamina aspetti e problemi in tema di comizi, a partire dal procedimento di convocazione G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Giappichelli, Torino, 2012.

²³ Voleva ridimensionare, invece, il criterio delle tribú per privilegiare, invece, quello alquanto roboante del «diritto di patria» l'approccio storiografico politicamente datato di E. DE RUGGIERO, *La Patria nel Diritto Pubblico Romano*, Magliione & Strini succ. Loescher, Roma, 1921, pp. 9-11.

²⁴ Così di recente, in maniera persuasiva, C. MOATTI, *Reconnaissance et identification des personnes dans la Rome antique*, in *L'identification. Genèse d'un travail d'État* (éd. G. Noiriel), Belin, Paris, 2007, pp. 28-36.

²⁵ Sui comizi a Roma quadro generale tradizionale per l'età repubblicana in F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana I*, Jovene, Napoli, 1972², pp. 292-296 e pp. 456-472. Reputa le tribú territoriali il principale motore per l'integrazione dei non-cittadini a Roma, di recente, M. HUMM, *I fondamenti della repubblica romana: istituzioni, diritto, religione*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo V*, cit., pp. 504-509.

Inizia a delinearci di seguito un complesso di diritti riservati agli immigrati a Roma, almeno per quanto concerne i piú ricorrenti e abituali di coloro che giungono nell'Urbe: i vicini del Lazio. Lo statuto dei Latini prevede, dunque, dei diritti che sussistono fin dal *foedus Cassianum*²⁶ del 493 a.C. sino alla rottura unilaterale della lega latina sancita da Roma²⁷, oramai potenza egemone indiscussa nel Lazio. Tali diritti è consolidato in dottrina che siano il diritto di *commercium* e di *conubium*²⁸. Quando Roma dissolse la lega latina, nel 338 a.C., vennero privati gli altri Latini del *conubium* e del *commercium*, risalenti all'istituzione della lega stessa²⁹ e venne introdotta l'importante figura giuridica della *civitas sine suffragio*³⁰.

Sin dalla prima guerra punica affluirà poi nell'Urbe quell'ingente massa di stranieri (*multa turba peregrinorum*), che secondo Pomponio³¹ motiva nel 242 a.C. l'istituzione del pretore peregrino, dalla cui giurisdizione scaturiranno le tutele per i contratti consensuali destinati a proiettare nell'orbita dello *ius gentium* i nuovi traffici nel mondo romano.

L'istituzione del pretore peregrino giunge peraltro al culmine di una trasformazione dei mezzi di tutela processuali, com'è piú che noto, che aveva già visto l'introduzione ad opera del pretore urbano, appunto nell'ambito della sua giurisdizione peregrina³², di un nuovo tipo di *iudicia*, basati sull'*imperium* del magistrato medesimo. Da ciò deriva la denominazione per essi di *iudicia quae imperio continentur*, contrapposti in età classica a quelli denominati *legitima* nella dicotomia gaiana³³, per cui si divaricano rispetto a questi ultimi i giudizi invece *imperio continentur* nei quali intervenga un peregrino o in qualità di giudice o quale litigante³⁴.

3. La svolta 'postannibalica' e la disputa sullo *ius migrandi*

La condizione giuridica degli immigrati a Roma, dopo la seconda fase della guerra annibalica, subisce una svolta. L'immigrazione dei Latini nell'Urbe diviene molto probabilmente un fenomeno pressoché di massa, data la trasformata situazione

²⁶ Sul *foedus Cassianum* del 493 a.C. e la comunanza di *commercium* e *conubium* nella lega latina, nonché la confutazione di una reciproca *isopolitèia* e di un comune *ius migrandi* tra Romani e Latini, v., per tutti, CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio*, cit., pp. 69-77 (ivi, spec. p. 71 nt. 3, bibl.) e pp. 123-125.

²⁷ Sullo scioglimento della lega latina nel 338 a.C. e l'assetto scaturito v. ancora, con ampiezza di fonti e lett., CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio*, cit., pp. 77-101.

²⁸ V. la persuasiva *pars construens* che si trae da D. KREMER, *A propos d'une tentative recente de deconstruction des privileges latins et en particulier du ius migrandi*, in *Athenaeum*, 102/1, 2014, pp. 228-236.

²⁹ Si v. Liv. 8.14.10. *Ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt*. Cfr., tra le fonti, anche Liv. 9.43.23-24.

³⁰ In tal senso, MOURITSEN, *The civitas sine suffragio*, cit., p. 150-158.

³¹ D. 1.2.2.28 (Pomp. *lib. sing. ench.*). *Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetor, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem venire, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat*.

³² Un ruolo complementare deve essere stato svolto poi dalla *fictio civitatis* per il peregrino (v. Gai. 4.37: *Item civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut cum eo agatur quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum sit eam actionem etiam ad peregrinum extendi...*), su cui cfr. di recente L. WINKEL, *Some Thoughts on the formulae ficticiae of Citizenship in Gaius 4.37: A Form of Reception?*, in *Judge and Jurists. Essays in Memory of Lord Rodger of Earlsferry*, Oxford UP, Oxford, 2013, pp. 297-306.

³³ Gai. 4.105. *Imperio vero continentur recuperatoria et quae sub uno iudice accipiuntur interveniente peregrini persona iudicis aut litigatoris; in eadem causa sunt, quaecumque extra primum urbis Romae miliarium tam inter cives Romanos quam inter peregrinos accipiuntur*.

³⁴ Cfr. anche Gai. 4.109. In materia, di recente, I. FARGNOLI, *Il magistrato in prima linea. I 'iudicia imperio continentia'*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, III (cur. L. Garofalo), Cedam, Padova, 2015, pp. 141-169.

economica dell'Italia postannibalica e i pesi gravanti sul territorio locale a beneficio della capitale³⁵.

Incise ovviamente in maniera massiccia sul popolamento di Roma l'afflusso forzoso degli schiavi, ma la schiavitù, esclusa integralmente dallo *ius civile*³⁶, non configurava un problema per qualche motivo riconducibile a quello degli stranieri a Roma, bensì di *ius naturale* per il quale tutti gli uomini sono uguali, come afferma Ulpiano³⁷ in un suo noto brano³⁸.

L'immigrazione a Roma è in grado allora di determinare definitivamente lo spopolamento delle colonie: perciò viene decisa la limitazione dei flussi migratori latini nell'Urbe, storicamente garantiti dal *foedus Cassianum*, con un indirizzo politico inedito. Toynbee chiarisce che: «l'ampio movimento migratorio degli alleati, in età postannibalica, era un fenomeno nuovo»³⁹, infatti, ma al contempo propende in fondo per una reazione soprattutto dei ceti dirigenti locali, che facevano pressioni su Roma, piuttosto che per un'autonoma svolta politica del senato romano, al quale la possibilità immediata di effettuare il reclutamento basandosi su una platea di cittadini sempre più ampia non poteva che convenire⁴⁰.

A proposito del fenomeno migratorio verso la città di Roma offre un racconto importante un brano liviano⁴¹, riferito all'anno 187 a.C., in quel secondo secolo a.C. che vide un incremento massiccio della mobilità dei vicini Latini verso Roma⁴²:

³⁵ Sull'Italia nel II sec. a.C., considerata in declino o in crisi di crescita dalle teorie storiografiche proposte sinora, di recente si sofferma M. BALBO, *Riformare la res publica. Retroterra sociale e significato politico del tribunato di Tiberio Gracco*, Edipuglia, Bari, 2013, pp. 7-42. Si v., in particolare sui rapporti deteriorati tra Roma ed i suoi alleati italici causati dalle conseguenze scaturite in seguito alla seconda fase della guerra annibalica, l'affresco di A.J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze delle guerre annibaliche nella vita romana II. Roma e il Mediterraneo dopo Annibale* (1965), Einaudi, Torino, 1983, pp. 126-183, spec. circa le limitazioni dello *ius migrandi*, *ibid.*, pp. 152-156 (testo) e pp. 178-179 (note). Cfr. anche J.-M. DAVID, *La romanizzazione dell'Italia* (1994), Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 45-90, su Annibale in Italia e gli effetti della seconda guerra punica, nonché le trasformazioni subite dall'economia italica dai movimenti e scambi di popolazione.

³⁶ Per un sintetico inquadramento del fenomeno della schiavitù nella cornice del mondo del lavoro e dell'economia, ultimamente cfr. M. FRUNZIO, *Lavorare ai tempi di Vitruvio. Aspetti economici, giuridici e culturali in Roma antica*, Carocci, Roma, 2014, pp. 32-46.

³⁷ Al quale si deve pure la più che nota enunciazione in D. 1.1.13 (Ulp. 1 *inst.*): *Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit...*, su cui, tra i tantissimi, v. recentemente P. P. ONIDA, *Prospettive romanistiche del diritto naturale*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 83-98.

³⁸ D. 50.17.32 (Ulp. 43 *ad Sab.*): *Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt.*

³⁹ TOYNBEE, *L'eredità di Annibale II*, cit., p. 152.

⁴⁰ TOYNBEE, *L'eredità di Annibale II*, cit., pp. 154-156.

⁴¹ Su cui si v. spec. U. LAFFI, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo quarto del II sec. a.C.* (1995), in ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2001, pp. 45-84 *amplius* e con revisioni sostanziali, nonché un'analisi testuale più approfondita, prolungata sino alle attestazioni liviane riferite al 177 a.C. (Liv. 41.8.6-12; nonché Liv. 41.9.9-12) e al 173 a.C. (Liv. 42.10.1-3), rispetto ad ID., *Il sistema di alleanze italico* (1990), *ibid.*, pp. 31-34; *contra* C. RUSSO RUGGERI, *Ancora sul contenuto e sui destinatari della lex Claudia de sociis*, in *SDHI.*, 64, 1998, pp. 203-227, sulla cittadinanza romana ottenuta *per adoptionem et manumissionem*. Circa Liv. 41.8.8-12, cfr. sull'uso strumentale dell'*adoptio civitatis mutandae causa facta*, in quel frangente di scontro politico tra la fazione scipioniana progressista e quella catoniana fautrice invece del provvedimento repressivo, C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 86-93.

⁴² In materia cfr. P. ERDKAMP, *Mobility and migration in Italy in the second century BC*, in *People, land, and politics. Demographic developments and the transformation of Roman Italy, 300 BC-AD 14* (eds. L. de Ligt and S.J. Northwood), Brill, Leiden, 2008, pp. 417-449, che tuttavia affronta soprattutto la mobilità, ad altro scopo,

Liv. 39.3.4-6. *Legatis deinde sociorum Latini nominis, qui toto undique ex Latio frequentes convenerant, senatus datus est. His querentibus magnam multitudinem civium suorum Romam commigrasse et ibi censos esse, Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est ut eos conquireret, et quem C. Claudio M. Livio censoribus postve eos censores ipsum parentemve eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret ubi censi essent. Hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum urbem onerante.*

La vicenda culmina sostanzialmente in un provvedimento d'espulsione di dodicimila Latini immigrati⁴³ e viene emanato non per le istanze della comunità cittadina romana, bensì su richiesta dei legati venuti numerosi in audizione in senato da ogni dove del Lazio per manifestare l'esigenza di non vedersi svuotate le loro liste di cittadini locali, a causa dello spostamento di questi ultimi in massa a Roma ed il conseguente loro inserimento nelle liste dei censori romani.

L'incarico di provvedere ricade sul pretore peregrino in carica, Q. Terenzio Culleone, il quale dovrà eseguire una ricognizione di quanti fra gli immigrati latini risultassero – sulla base di prove fornite dalla autorità locali – censiti, essi stessi oppure i loro padri, nelle liste di questi ultimi dal censimento dell'anno 204, vale a dire dalla censura di C. Claudio e M. Livio inclusa. Questi avrebbero dovuto essere censiti di nuovo nelle liste censuali locali, dato che veniva sanata in questo modo, per così dire, soltanto la situazione di quelli scappati nell'Urbe durante la fase più cruenta dell'invasione di Annibale. La chiusa di Livio con la considerazione che sin da allora un gravoso numero di stranieri ingolfasse la città di Roma, letta in controluce, pare sottintendere che i censori avessero agito con una certa larghezza sino ad allora nelle iscrizioni di nuovi cittadini⁴⁴.

Le fonti sembrano dimostrare, va messo in evidenza, quanto lo strumentario giuridico utilizzato per l'espulsione sistematica dal censo di stranieri immigrati in Roma sia stato vario nelle diverse occasioni in cui si risconteranno interventi in tal senso, a seconda delle esigenze contingenti e delle pressioni politiche del momento: nel 187 a.C. probabilmente un senatoconsulto; nel 177 a.C. una *lex Claudia* «ex senatus consulto» con istituzione di una *quaestio*; nel 126 a.C. un *plebiscitum*; nel 122 a.C. un editto del console; nel 95 a.C. la *lex Licinia Mucia*; nel 65 a.C. la *lex Papia*⁴⁵. Quest'ultima è anzi nota per antonomasia come *lex Papia de peregrinis* e comportò a quanto pare che venisse istituita una *quaestio* straordinaria per giudicare coloro che avessero usurpato la cittadinanza⁴⁶.

Già prima, però, per l'esattezza nel 206 a.C., con un senatoconsulto, Piacentini e Cremonesi erano stati obbligati da Roma «entro un termine fisso a fare ritorno nelle loro colonie» (*ante certam diem in colonias reverterentur*), dopo che legati venuti da Piacenza e

alla stregua quasi di componente, insieme con natalità e mortalità, dello studio della demografia, quasi un mero fattore dello sviluppo del mercato del lavoro a Roma.

⁴³ Sui provvedimenti di espulsione degli stranieri immigrati a Roma v. R.W. HUSBAND, *On the Expulsion of Foreigners from Roma*, in *CPb.* 11, 1916, pp. 315-333.

⁴⁴ Si v. sulla tradizionale generosità nel concedere la cittadinanza romana a stranieri nelle fasi storiche preannibaliche, A.J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze delle guerre annibaliche nella vita romana I. Roma e l'Italia prima di Annibale* (1965), Einaudi, Torino, 1981, pp. 347-349; 410-411.

⁴⁵ Cfr. HUSBAND, *On the Expulsion of Foreigners*, cit., pp. 315-324 e LAFFI, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio*, cit., pp. 71-72.

⁴⁶ Si v. G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani* (1912, 1922), Nachdr. Olms, Hildesheim-Zürich-New York, 1990², p. 376.

Cremona, s'erano lamentati che, a seguito delle devastazioni e saccheggi subiti dai Galli, i loro territori risultassero ora spopolati e desertificati⁴⁷.

In seguito, vi saranno altri episodi di analoga natura di una significativa rilevanza. Per la precisione, un altro passo liviano, riferito al 177 a.C., attesta la condizione imposta agli immigrati a Roma almeno di lasciare a casa un figlio, vale a dire di aver lasciato in sede una *stirps ex sese* al fine di conseguire la cittadinanza romana *per migrationem et censum*⁴⁸.

Quindi, nello stesso anno 177 a.C., vennero prese misure normative contro gli abusi in materia⁴⁹. Infine, relativo al 173 a.C. è un ulteriore racconto di Livio in argomento, che si può iscrivere nella medesima sequenza logica storico-giuridica, concernente il console in carica, L. Postumio Albino, che avrebbe obbligato i Latini ad essere censiti nelle loro rispettive città d'origine, se non avessero osservato appunto l'editto del 177 a.C., emanato a sua volta da C. Claudio Pulcro, ed avessero lí fatto ritorno⁵⁰.

Ma se si torna ora alla vicenda del 187 a.C., in particolare, essa sembrerebbe costituire un caso concreto che dimostri l'«esercizio di quello che viene definito (da noi moderni, non dagli antichi) *ius migrandi*, un diritto che è considerato un privilegio dei Latini (tutti o in parte) ed è fatto risalire al *foedus Cassianum*», secondo le parole testuali di Laffi⁵¹, il quale ha tuttavia sostenuto in relazione allo *ius migrandi* stesso che «non abbiamo testimonianze dirette della sua esistenza e del suo riconoscimento nel *foedus Cassianum*»⁵².

⁴⁷ Come racconta Liv. 28.11.10-11. *Moverant autem huiusce rei mentionem Placentinorum et Cremonensium legati, querentes agrum suum ab accolis Gallis incurvari ac vastari, magnamque partem colonorum suorum dilapsam esse, et iam infruquentes se urbes, agrum vastum ac desertum habere. Mamilio praetori mandatum ut colonias ab hoste tueretur; consules ex senatus consulto edixerunt ut qui cives Cremonenses atque Placentini essent ante certam diem in colonias reverterentur.*

⁴⁸ Liv. 41.8.6-12. *Moverunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et censores et priores consules fatigaverant, tandem in senatum introductae. Summa querellarum erat, cives suos Romae census plerosque Romam commigrasse; quod si permittatur, perpaucis lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possint. Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Samnites Paelignique querebantur, neque eo minus aut hos aut illos in dilectu militum dare. Genera autem fraudis duo mutandae viritum civitatis inducta erant. Lex sociis nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent. Ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant. Nam et ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibusquibus Romanis in eam condicionem, ut manu mitterentur, mancipio dabant, libertinique cives essent; et quibus stirps deesset, quam relinquerent, ut cives Romani ... fiebant. Postea his quoque imaginibus iuris sprete, promiscue sine lege, sine stirpe in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant. Haec ne postea fierent, petebant legati, et ut redire in civitates iuberent socios; deinde, ut lege caverent, ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset, id ratum ne esset. Haec impetrata ab senatu.*

⁴⁹ Come racconta Liv. 41.9. 9-12. *Legem dein de sociis C. Claudius tulit ex senatus consulto et edixit, qui socii [ac] nominis Latini, ipsi maioresve eorum, M. Claudio T. Quintio censoribus postea ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes in suam quisque civitatem ante kal. Novembres redirent. Quaestio, qui ita non redissent, L. Mummi praetori decreta est. Ad legem et edictum consulis senatus consultum adiectum est, ut dictator, consul, interrex, censor, praetor, qui nunc esset quive postea futurus esset, apud eorum quem qui manu mitteretur, in libertatem vindicaretur, ut ius iurandum daret, qui eum manu mitteret, civitatis mutandae causa manu non mittere; in quo id non iuraret, eum manu mittendum non censerunt. Haec in posterum cauta iussique edicto C. Claudii cons... Claudio decreta est.*

⁵⁰ Liv. 42.10.1-3. *Eo anno lustrum conditum est: censores erant Q. Fulvius Flaccus, A. Postumius Albinus; Postumius condidit. Censa sunt civium Romanorum capita ducenta sexaginta novem milia et quindecim, minor aliquanto numerus, quia L. Postumius consul pro contione edixerat, qui socium Latini nominis ex edicto C. Claudii consulis redire in civitates suas debuissent, ne quis eorum Romae, et omnes in suis civitatibus censerentur.*

⁵¹ LAFFI, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio*, cit., p. 54.

⁵² LAFFI, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio*, cit., p. 55 nt. 26.

Sul punto dello *ius migrandi* da poco s'è riaccesa la discussione storiografica ed ha inteso confutare una recente proposta interpretativa, argomentata con scopi critici decostruttivi in una monografia da Altay Coşkun⁵³, David Kremer⁵⁴, il quale invece ha sostenuto da tempo un'opposta visuale complessiva, esposta in dettaglio in maniera articolata nella sua opera prima sullo *ius Latinum*⁵⁵. La diversità di vedute tra i due studiosi è netta e non può lasciare indifferenti se si vuole appena riflettere sulla fenomenologia della *migratio* a Roma. Quella di Kremer mi sembra la tesi tutto sommato più persuasiva, almeno la maggiormente documentata nelle fonti circa l'attribuzione della cittadinanza romana *per migrationem et censum*⁵⁶, nonché incamminatasi lungo la competente scia scientifica del suo maestro, Michel Humbert⁵⁷, il quale in materia ha prodotto contributi fondamentali⁵⁸.

Ma, in fondo, sulla questione della *migratio Romam*, che comporterebbe pure il cosiddetto *ius migrandi* o *ius migrationis*, le conclusioni storiografiche restano non univoche e, considerata la carenza delle fonti, lo *ius migrandi* viene discusso a colpi di logiche deduzioni e opinioni individuali⁵⁹.

A mio avviso, il fenomeno delle espulsioni va inquadrato come conseguenza di riflesso nell'ambito più ampio del quadro determinato dall'afflusso in massa degli immigrati minacciosamente in grado di rompere gli equilibri della popolazione cittadina, in mancanza oramai della politica di colonizzazione condotta da Roma appunto sino a poco prima dei provvedimenti d'espulsione stessi⁶⁰.

Insomma, del diritto che è stato configurato dai moderni con l'espressione di *ius migrandi* le fonti non offrono testimonianze al pari di *commercium* e *conubium*. La definizione, comunque, viene riservata al diritto dei soli Latini di conseguire la cittadinanza romana *per migrationem et censum*. L'esercizio della *migratio Romam* con l'effetto di risiedervi da cittadini avrebbe pertanto dovuto essere riservato a coloro che pervenissero dalle città federate latine o a quelli che, già *cives Romani*, s'erano insediati nelle colonie di nuova fondazione. Dunque, in tale secondo caso, lo *ius migrandi* sarebbe stato un diritto potenziale di 'ritorno' per i coloni latini (che, a differenza della potenziale *migratio Romam* degli immigrati dalle città federate latine di cui non conosciamo successive restrizioni normative, venne subordinata alla condizione di non impoverire demograficamente la colonia di primo approdo per tornare a Roma⁶¹).

⁵³ ALTAY COŞKUN, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.)*, Steiner, Stuttgart, 2009, sullo *ius migrandi* si v. spec. pp. 70-74; 82-88; 107-110; 162-164.

⁵⁴ KREMER, *À propos d'une tentative recente*, cit., pp. 226-237.

⁵⁵ D. KREMER, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, De Boccard, Paris, 2006.

⁵⁶ Dichiaro subito che tale è il fenomeno storico-giuridico affrontato, con correttezza storiografica, KREMER, *À propos d'une tentative recente*, cit., p. 226.

⁵⁷ Cfr. M. HUMBERT, *Préface*, in KREMER, *Ius Latinum*, cit., pp. IX-XII.

⁵⁸ V., per tutti, M. HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, École française, Rome, 1978.

⁵⁹ V., p. es., le opposte visuali in merito del saggio di KREMER, *À propos d'une tentative recente*, cit., pp. 226-237 e di W. BRODHEAD, *Rome's Migration Policy and the So-Called ius migrandi*, in *CCG.*, 12, 2001, pp. 69-89.

⁶⁰ L'afferma chiaramente e in maniera del tutto plausibile KREMER, *À propos d'une tentative recente*, cit., p. 227.

⁶¹ Si v. KREMER, *Ius Latinum*, cit., pp. 30-40, con cenni all'*isopolitèia* greca e gli sviluppi dello *ius migrandi*, nonché analisi dei cruciali brani in Liv. 39.3.4-6; 41.8.6-12; 41.9.9, con fonti e lett. in dettaglio (ibid. 26-33, spec. sul problema dello *ius migrandi*).

4. Ultimo secolo della repubblica e questione della cittadinanza

Per quanto riguarda in particolare l'ultimo secolo della repubblica romana, intenso e dilaniato fortemente anche dalla grande questione della cittadinanza, l'immigrazione a Roma ha d'altro canto subito il destino di essere studiata un po' di riflesso rispetto al tema, invece ampiamente approfondito, della cittadinanza stessa⁶², sin dalla problematica difficile delle *leges de civitate*, vale a dire le leggi che offrirono la concessione della cittadinanza romana ad alleati italici e latini, subito dopo l'inizio della guerra sociale e quindi nel 90-89 a.C.⁶³. Si tratta del fenomeno inverso a quello dell'acquisizione della *civitas romana* per chi fosse immigrato a Roma, giacché le comunità distanti e distinte da Roma che avessero accettato sarebbero diventate municipi romani. In sostanza, le leggi in oggetto sono la *lex Iulia* del 90 a.C., integrata dalla *lex Plautia Papiria* dell'89 a.C. (che, specificamente per il caso degli stranieri domiciliati a Roma *adscripticii*, prescrisse che essi avrebbero dovuto iscriversi con una loro *professio* in un'apposita lista tenuta dal pretore urbano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge), e la *lex Calpurnia*, successiva in questo stesso anno alle prime due, che avrebbero nel complesso offerto la cittadinanza romana alle *civitates foederatae*, le quali in caso di accettazione sarebbero state ricomprese nei *municipia* romani. L'offerta era rivolta a Latini ed alleati italici che non avessero impugnato le armi nella guerra sociale contro Roma, oppure le avessero immediatamente deposte. L'integrazione legislativa calpurnia avrebbe riguardato anche gli stranieri⁶⁴.

Infine, intervenne la *lex Minicia de liberis*, in materia di *conubium*⁶⁵, al fine di proibire l'acquisto della cittadinanza per nascita⁶⁶, imponendo una deroga ai principi dello *ius*

⁶² Di recente, nel rievocare i contributi in materia del compianto Giorgio Luraschi, offre una panoramica bibliografica utile in materia, S. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *Rivista di Diritto Romano*, 12, 2012, pp. 1-46 (on line): v. spec. p. 4 nt. 17 con lett. fino al 2011. Barbati pone principalmente in evidenza il nuovo corso della storiografia in argomento (rispetto al saggio basilare di A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Clarendon Press, Oxford 1973²), in ampia parte stimolato e sviluppato dagli studi di Luraschi stesso, del quale, tra i tanti, piace ricordare almeno: G. LURASCHI, *Foedus. Ius Latii. Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Cedam, Padova, 1979; ID., *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *Res publica e Princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*. Atti Copanello 1994 (a cura di F. Milazzo), Esi, Napoli, 1996, pp. 35-100.

⁶³ La problematica venne miratamente esaminata da G. LURASCHI, *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *SDHI*, 44, 1978, pp. 321-370. Ora, si v., per tutti, L. GAGLIARDI, *L'assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.*, in *Quaderni Lupiensis*, 3, 2013, pp. 43-58.

⁶⁴ Cfr. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza*, cit., p. 6, 11 e 14 e *passim*.

⁶⁵ Sulla problematica del *conubium* si v., per tutti, CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio*, cit., pp. 57-65; 71 nt. 3, con bibliografia.

⁶⁶ Cfr. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza*, cit., pp. 40-46. Della *lex Minicia*, com'è più che noto, riferisce Gaio, in un brano che si v. nel complesso, con alcuni punti di lettura controversi, in Gai. 1.78-80: 78. *Quod autem diximus, inter civem Romanam peregrinumque nisi conubium sit (?), qui nascitur peregrinum esse, lege Minicia cautum est, ut is quidem deterioris parentis condicionem sequatur. Eadem lege ex diverso cavetur, ut si peregrinam, cum qua ei conubium non sit, uxorem duxerit civis Romanus, peregrinus ex eo coitu nascatur. Sed hoc maxime casu necessaria lex Minicia: nam remota ea lege diversam condicionem sequi debuisset, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur iure gentium matris condicioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex cive Romano et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur: nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat. 79. Adeo autem hoc ita est, ut ex — (2/4 versus) — non solum exterae nationes et gentes, sed etiam qui Latini nominantur; sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque civitates habebant et erant peregrinorum numero. 80. Eadem ratione ex contrario ex Latino et cive Romana, sive ex lege Aelia Sentia sive aliter contractum fuerit matrimonium, civis Romanus nascitur. Fuerunt tamen, qui putaverunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia videtur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari — et semper conubium efficit, ut qui nascitur patris condicioni accedat —, aliter vero contracto matrimonio eum qui nascitur iure gentium matris condicionem sequi et ob id esse civem Romanum. Sed hoc iure utimur ex*

gentium. A norma dunque della *lex Minicia*, colui il quale nascesse da genitori uniti da un legame al quale non fossero riconosciuti effetti legali dallo *ius civile*, vale a dire da un'unione tra padre e madre reciprocamente sforniti di *conubium*, mai piú avrebbe acquisito la cittadinanza romana. Ciò anche se il principio inveterato dello *ius gentium* prevedeva, nell'ipotesi della sola madre cittadina romana, che il figlio sarebbe comunque diventato pure egli cittadino romano, dato che in caso di unione senza *conubium* tra genitori il figlio seguiva la condizione giuridica della cittadinanza ch'era della madre. Se vi fosse stato invece il *conubium*, il nato avrebbe seguito la condizione di cittadinanza del padre al momento del concepimento⁶⁷.

In altri termini, la *lex Minicia* prescrisse che non sarebbe piú diventato cittadino romano, in assenza di *conubium* tra i genitori, sia chi fosse nato da madre straniera (ma per tale evenienza la *lex* secondo Gaio è «*supervacua*», poiché già questo era il principio risalente allo *ius gentium*), sia chi fosse nato da madre cittadina romana (in questo caso, al contrario, Gaio afferma che la *lex* sia stata «*maxime necessaria*» per derogare all'antico *ius gentium* che prevedeva l'opposto). La datazione resta un enigma. Luraschi colloca la *lex Minicia* al 65 (o 62 a.C.)⁶⁸, in maniera molto significativa, perché così vi sarebbe una sincronia di politica legislativa anche con l'abolizione dello *ius migrandi*, secondo il compianto studioso disposta con la *lex Papia de peregrinis* nel 65 a.C.

S'intese forse evitare così di far rientrare nella questione cruciale durante l'epoca tardorepubblicana della cittadinanza anche il trattamento giuridico degli immigrati, dato che colpisce la singolare coincidenza di tempi e disposizioni, che avrebbero eliminato due dei diritti storicamente riservati agli stranieri nel corso del processo di romanizzazione condotto da Roma sino ad allora. Ma, come ebbero un significato tali abolizioni, altrettanta importanza dobbiamo ricavare dalla persistenza comunque del *commercium*, a quanto pare rimasto intatto perfino nella temperie di cui si sta parlando.

In conclusione, l'impressione che mi pare si possa ricavare è che mentre sul piano commerciale Roma non volle precludersi i vantaggi degli scambi con gli stranieri, che indubbiamente costituivano un arricchimento della vita negoziale in città e con risvolti indotti proficui comunque in generale per l'economia-mondo complessiva romana; diritti – qual era il *conubium* e, forse, la *migratio Romam* – che potessero implicare altri focolai di tensione per l'inquieto terreno della concessione della cittadinanza non se ne vollero, invece, conservare. La verosimiglianza delle datazioni proposte da Luraschi in questi due casi, sul piano della logica dedotta delle fonti, a mio avviso, si dimostra ancora convincente.

senatus consulto, quo auctore divo Hadriano significatur, ut quoquo modo ex Latino et cive Romana natus civis Romanus nascatur (ed. M. David). Cfr. Tit. Ulp. 5.8: *Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo qui peregrino et cive Romana peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet.*

⁶⁷ Difatti, circa le nozze dei cittadini romani con peregrine, con le quali avessero il *conubium*, e la conseguente acquisizione della *potestas* sui figli, si v. Gai. 1.56. <Itaque liberos suos in potestate habent cives Romani> si cives Romanas uxores duxerint vel etiam Latinas peregrinasve, cum quibus conubium habeant; cum enim conubium id efficiat, ut liberis patris condicionem sequantur, evenit, ut non <solum> cives Romani fiant, sed etiam in potestate patris sint.

⁶⁸ Dà ragione a Luraschi sulla preferenza per la datazione della *lex Minicia* al 65 a.C., da ultimo, il compianto C. VENTURINI, *Ad alios Latinos pertinet* (Gai 1.79), in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, Satura, Napoli, 2014, pp. 453-458.

5. Le innovazioni imperiali. Verso il tardoantico

Le innovazioni imperiali e specificamente la *constitutio Antoniniana* determineranno, infine, l'unificazione giuridica dello *status* degli abitanti nel territorio dell'impero romano, quali cittadini romani e senza più la distinzione di essi tra *cives* e *peregrini*. Vi sarà ancora la sola persistenza della condizione dei *peregrini dediticii*⁶⁹, a quanto pare disposta dalla *constitutio Antoniniana* stessa⁷⁰, con uno scopo giuridicamente orientato, sia pure con lo sguardo rivolto all'incremento delle entrate tributarie, che continua a sembrarmi l'aspetto davvero caratterizzante l'editto di Caracalla⁷¹. Comunque, si sa che Ulpiano menzioni la medesima *constitutio Antoniniana*, nell'unico brano della letteratura giuridica rimasto nei *Digesta* giustinianeici che vi accenni, per precisare come siano diventati sulla base normativa di essa tutti cittadini romani ormai quelli che stiano *in orbe Romano*⁷²:

D. 1.5.17 (Ulp. 22 *ad ed.*). *In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.*

Nel tardoantico finalmente l'uso del termine *peregrini* assumerà, quasi in conclusione del suo ciclo semantico, un significato giuridico diverso ben preciso, nel senso di coloro i quali siano contrapposti a chi abbia l'*origo* nella città in cui si siano appunto i *peregrini* stessi trasferiti. Per esempio, l'uso di *peregrinus* permane in riferimento a chi sia venuto da fuori Roma rispetto al *civis* di Roma stessa, ma non persisterà l'antagonismo rispetto al *civis Romanus* come differenza di *status* giuridico. La distinzione sarà determinante esclusivamente per attribuire il peso dei *munera*, *commoda* e *privilegia* agli originari del posto⁷³. Il valore giuridico del termine *peregrini* nella storia antica s'appresta ad uscire di scena così.

Ben altre coppie concettuali antitetiche in procinto di profilarsi all'orizzonte appariranno presto come asimmetrie, forse ancor oggi laceranti, basate soprattutto su credenze religiose che sin dagli scorcii dell'esperienza romana producono per via legislativa la discriminazione tra cristiani e pagani, coppia concettuale che è stata giudicata da Koselleck, anzi, il vero paradigma dell'asimmetria di concetti politici antitetic⁷⁴. Approdano così al mondo tardoantico concetti di 'simile' e di 'diverso', che peraltro sin dal paradigma del cittadino greco avevano delineato un modello

⁶⁹ La precisa definizione, va ricordata a questo punto, di *peregrini dediticii* è contenuta in un noto passo gaiano: Gai. 1.14. *Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis suscepti pugnauerunt, deinde victi se dediderunt.*

⁷⁰ Cfr. di recente A. TORRENT, *La constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el Papiro Giessen 40 I*, Edisofer, Madrid, 2012, pp. 59-63, incentrata spec. sulle finalità fiscali; nonché la trattazione della *constitutio Antoniniana* che conduce, in stretta connessione con la problematica del pagamento del tributo e di regimi fiscali antecedenti, V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 101-131.

⁷¹ Si v., per tutti, per tale orientamento T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma* 3.1, Einaudi, Torino, 1993, pp. 5-50, con bibl. e fonti, spec. Dio Ca. 77.9.4-5; P. Giss. 40 I ll. 8-9; D. 1.5.17 (Ulp. 22 *ad ed.*); Nov. 78.5; Aur. Vict. 16.12; Io. Chris. *acta apost. hom.* 48.1.

⁷² Quest'ultima menzione («*orbes*» e non «*territoria*») pare suggerire che il giurista severiano quasi reputasse inadeguato per la sua affermazione il concetto di *territorium* romano, qual è definito secondo datati schemi interpretativi 'costituzionalistici' repubblicani da Pomponio: D. 50.16.239.8 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *'Territorium' est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est summoendi ius habent.*

⁷³ Dimostra ciò M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Giappichelli, Torino, 2011², pp. 116-128.

⁷⁴ Cristiani e pagani vengono presentati come emblematici concetti antitetic asimmetrici precisamente da R. KOSELLECK, *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Marietti, Genova, 1986, pp. 181-222.

antropologico opposto e inferiore di 'barbaro', per una sorta di cultura decisamente ellenocentrica. In cui, ad esempio, è possibile Aristotele affermi che «i barbari, cioè le genti che non condividono con i Greci il linguaggio, ma balbettano suoni incomprensibili, abitano nei luoghi 'sbagliati, troppo caldi o troppo freddi»⁷⁵.

Anche per le dinamiche di esclusione e integrazione degli stranieri, il mondo del diritto tardoantico segnerà percorsi diversi, rispetto all'epoca della repubblica e del principato, e sarà connotato da problemi e protagonisti sociali differenti per dimensione economica, proiettati in una realtà sociale destinata ad essere dominata da uno strumentario di nuove concezioni, che avrebbero frantumato gli schemi antiquati nel corso degli anni più critici dell'Occidente imperiale⁷⁶.

⁷⁵ Così G. GILIBERTI, *Diritti umani. Un percorso storico*, Thema, Torino, 1993², p. 19.

⁷⁶ Sulla tematica, da ultimo, v. il bel volume di O. LICANDRO, *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*, Jovene, Napoli, 2015.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
